Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 1° dicembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Toscana

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Omniplast, in Cascine Vica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Omniplast di Cascine Vica (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Omniplast di Cascine Vica (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12575)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cellichnol » della ditta estera Taeschner & Co. di Kipfenberg - Bayern (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Felipharma farmaceutici - F.lli Felici, in Ancona. (Decreto di revoca n. 5035/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 giugno 1954 e 10 maggio 1958, con i quali vennero registrate ai numeri 9008, 9008/A e 9008/B, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Cellichnol », soluzione uso esterno, nelle confezioni flacone × 3 cc e flacone × 10 cc, nonché le relative categorie pomata al 5 % e pomata al 10 %, a nome della ditta estera Taeschner & Co. di Kipfenberg - Bayern (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Felipharma farmaceutici - F.lli Felici, con sede in Ancona, viale della Vittoria, 42, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Cellichnol » soluzione uso esterno, nelle confezioni flacone × 3 cc e flacone × 10 cc nonché delle relative categorie pomata al 5 %, nella confezione tubo × 30 g, e pomata al 10 %, nella confezione tubo × 30 g, registrate rispettivamente ai numeri 9008, 9008/A e 9008/B, in data 9 giugno 1954 e 10 maggio 1958, a nome della ditta estera Taeschner & Co. di Kipfenberg - Bayern (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Felipharma farmaceutici - F.lli Felici, con sede in Ancona, viale della Vittoria, 42.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12237)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bechicina » della ditta Laboratori italiani Vaillant S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5031/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 15 maggio 1972, con il quale vennero registrate ai numeri 2808, 2808/B, 2808/C, 2808/C-1 e 2808/D rispettivamente la specialità medicinale denominata « Bechicina » sciroppo, nelle confezioni flaconi da g 150 e da g 180, nonché la relativa categoria gocce, nelle confezioni flaconi da g 15 e da g 20, la relativa categoria 6 supposte per adulti, la relativa serie di categoria 6 supposte per bambini e la relativa categoria 15 confetti, a nome della ditta Laboratori italiani Vaillant S.p.a., con sede in Milano, via Melzi d'Eril, 32, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4391/R del 19 aprile 1974, con il quale vennero revocate, in seguito a rinuncia della ditta interessata, la confezione flacone da 15 ml della categoria gocce e la confezione flacone da g 150 della categoria sciroppo del prodotto suddetto;

Considerato che la suddetta specialità medicinale non è più rispondente ai requisiti di sicurezza nelle indicazioni proposte ed è potenzialmente suscettibile di abuso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Bechicina » sciroppo, nella confezione flacone da g 180, nonché della relativa categoria gocce (flacone da g 20), della relativa categoria 6 supposte per adulti, della relativa serie di categoria 6 supposte per bambini e della relativa categoria 15 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 2808, 2808/B, 2808/C, 2808/C-1 e 2808/D, in data 15 maggio 1972, a nome della ditta Laboratori italiani Vaillant S.p.a., con sede in Milano, via Melzi d'Eril, 32.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: Dal Falco

(12233)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1977.

Rettifica al decreto ministeriale 23 maggio 1977 concernente ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977 concernente la ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise;

Considerato che, per la nomina del rappresentante della U.I.L. nella predetta commissione, è stato erroneamente indicato il sig. Figliola Giuseppe invece del sig. Figliola Cesare;

Decreta:

Il sig. Figliola Cesare è nominato membro della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise, in rappresentanza della U.I.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1977

Il Ministro: Anselmi

(12466)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1977.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota n. 9580 dell'11 luglio 1977 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Matera fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della C.I.S.L. sig. Eustachio Gaudiano, dimissionario, con il sig. Luigi D'Amico;

Decreta:

Il sig. Luigi D'Amico è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale rappresentante della C.I.S.L. in sostituzione del sig. Eustachio Gaudiano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1977

Il Ministro: Anselmi

(12465)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Proroga dell'autorizzazione a commercializzare sementi di trifoglio pratense e trifoglio ladino certificate con requisiti ridotti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, ed in particolare lo art. 14;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1977, con il quale si autorizzava la commercializzazione con requisiti ridotti di sementi di trifoglio pratense e trifoglio ladino fino al 31 luglio 1977;

Considerato che l'andamento climatico ha determinato lo spostamento del periodo delle semine delle colture di queste specie;

Ritenuto pertanto necessario consentire la commercializzazione, fino all'ultimo utente, delle sementi già certificate con requisiti ridotti delle specie sopra indicate;

Vista la decisione favorevole adottata al riguardo dalla commissione delle Comunità europee in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E.;

Decreta:

E' autorizzata la commercializzazione fino al 31 ottobre 1977 delle sementi di trifoglio pratense e trifoglio ladino con requisiti ridotti, le cui confezioni siano state cartellinate ufficialmente entro il 31 luglio 1977, nei limiti ed alle condizioni fissate dal decreto ministeriale 18 febbraio 1977 citato nelle premesse.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro: Marcora

(12531)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre autovaccini nel reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 3015 in data 5 dicembre 1962, il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Reggio Emilia fu autorizzato a produrre, nel proprio reparto medico-micrografico, autovaccini;

Vista la lettera in data 22 luglio 1977 della regione Emilia Romagna - Ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia, nella quale viene affermato che il locale laboratorio provinciale di igiene e profilassi non fabbrica più autovaccini fin dal 1° gennaio 1964;

Visto l'art. 186 del testo unico delle leggi dello Stato 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia l'autorizzazione a produrre autovaccini nel proprio reparto medico-micrografico concessa con decreto ministeriale n. 3015 in data 5 dicembre 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa all'ente.

Roma, addì 3 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12493)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Gruppo Pan Union di A. Costa e C., S.a.s. - Sezione Pan Pharma, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5149 in data 31 dicembre 1972 la ditta Gruppo Pan Union di A. Costa e C., S.a.s. - Sezione Pan Pharma, fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Montalbino, 5, specialità medicinali chimiche;

Vista la lettera del comando carabinieri N.A.S. in data 4 ottobre 1977 nella quale viene affermato che l'officina farmaceutica sopracitata ha cessato l'attività produttiva e smantellato le attrezzature relative;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi statali 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta gruppo Pan Union di A. Costa e C., S.a.s. - Sezione Pan Pharma, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Montalbino, 5, concessa con decreto n. 5149 in data 31 dicembre 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 3 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12492)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1977.

Sostituzione di tre membri supplenti della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1976, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota datata 11 luglio 1977 della Federbraccianti con la quale si chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, dei membri supplenti signori Franco Spinelli, Umberto Gigli e Bruno Franceschini, dimissionari, con i signori Giuseppe Caprioli, Remo Quaglieri e Gisella Pasquali;

Decreta:

I signori Giuseppe Caprioli, Remo Quaglieri e Gisella Pasquali sono nominati membri supplenti, in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quali rappresentanti della Federbraccianti, in sostituzione dei signori Franco Spinelli, Umberto Gigli e Bruno Franceschini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12580)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone;

Viste le dimissioni del dott. Cesare Alvazzi Del Frate da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 4286 del 18 agosto 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il dottor Ugo Sarlo in sostituzione del dott. Cesare Alvazzi Del Frate, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ugo Sarlo è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Cesare Alvazzi Del Frate, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12424)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Modificazione al decreto ministeriale 8 novembre 1975 relativo alla iscrizione di diciotto varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 27 novembre 1975, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà diciotto varietà di specie agrarie tra cui le varietà di orzo distico « Georgie » e « Rif » per le quali il responsabile della conservazione in purezza è Universal Plant Breeding Lerviees Limited, Caistor Lincoln (Gran Bretagna);

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, la quale su richiesta degli interessati ha proposto la variazione del conservatore in purezza delle predette varietà di orzo;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto 8 novembre 1975;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà di orzo distico « Georgie » e « Rif » iscritte nel registro delle varietà di specie agrarie con il decreto ministeriale 8 novembre 1975, è attribuita a Rothwell Plant Breedars Limited of Rothwell, Lincolnshire (England).

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(12532)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 22304 del 5 novembre 1977, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 4 punti a decorrere dal 1° novembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 5 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 1973, 23 giugno 1973, 2 ottobre 1973, 29 dicembre 1973, 2 maggio 1974, 28 giugno 1974, 26 novembre 1974, 12 dicembre 1974, 12 aprile 1975, 18 giugno 1975, 3 settembre 1975, 6 novembre 1975, 25 novembre 1975, 11 marzo 1976, 1° giugno 1976, 24 settembre 1976, 10 dicembre 1976, 11 marzo 1977, 22 giugno 1977 e 19 settembre 1977, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1977, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

portieri	L.	152,40
addetti alla pulizia	»	143

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania esclusa Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna):

portieri	L.	131
addetti alla pulizia	»	123

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12671)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2446/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2447/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2448/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che fissa le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato e modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 2449/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che fissa il prezzo minimo di vendita all'industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato.

Regolamento (CEE) n. 2450/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1559/70, (CEE) n. 1562/70 e (CEE) n. 55/72 che fissano le modalità e condizioni di smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato.

Regolamento (CEE) n. 2451/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 609/77 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1977/1978.

Regolamento (CEE) n. 2452/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2255/77 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 2453/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che adegua l'importo dei prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2454/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oli di petrolio leggeri, della sottovoce doganale 27.10 A III, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2455/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'ammoniaca liquefatta o in soluzione, della voce doganale 28.16, originaria dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2456/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gelatine e loro derivati, della sottovoce doganale 35.03 ex B, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2457/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi i manufatti di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03, o di cocco, della voce doganale ex 62.05, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3022/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2458/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2459/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2460/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2461/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 285 *del* 9 *novembre* 1977.

(114/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di capsule detonanti

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1977, le capsule detonanti in plastica calibro 6 mm, prodotte dalla società Pyragric di Rillieux (Francia), sono riconosciute ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e classificate nella V categoria, gruppo C, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(12444)

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1977, gli esplosivi denominati « Gallette 52 » e « Gallette 61 », che la società Dinamite S.p.a. intende fabbricare nel proprio stabilimento in Mereto di Tomba, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e classificati nella I categoria, gruppo B, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(12445)

Riconoscimento e classificazione di polveri da caccia

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1977, le polveri da caccia denominate « SR 7625 », « IMR 4227 » e « IMR 4895 », fabbricate dalla ditta Du Pont De Nemours e C. di Wilmington (U.S.A.), sono riconosciute ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e classificate nella I categoria, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(12446)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cessazione e deformazione dei punzoni recanti il marchio di identificazione « 80-BO »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Gardesani Severino, con sede in Bologna, via Foscolo, 48/9°, già assegnataria del marchio in oggetto, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

(12248)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Centro cooperative macchine agricole - Ce.Co.M.A. - Mons. Giuseppe Mattara » - Società cooperativa a r.l., in Vedelago.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1977, la società cooperativa « Centro cooperative macchine agricole - Ce.Co.M.A. - Mons. Giuseppe Mattara » - Società cooperativa a r.l., con sede in Vedelago (Treviso), costituita per rogito dott. Silvano Girardi, in data 12 maggio 1966, rep. 9210, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Bruno Vantaggiato.

(12396)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 28 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	877,10	877,10	877,13	877,10	877,05	877,10	877 —	877,10	877,10	877,10
Dollaro canadese	790,75	790,75	791,25	790,75	791,05	790,70	790,90	790,75	790,75	790,75
Franco svizzero	407,02	407,02	407,25	407,02	407 —	407 —	407 —	407,02	407,02	407 —
Corona danese	143,14	143,14	143,20	143,14	143,08	143,10	143,145	143,14	143,14	143,15
Corona norvegese	162,60	162,60	162,60	162,60	162,55	162,55	162,57	162,60	162,60	162,60
Corona svedese	182,75	182,75	182,80	182,75	182,70	182,70	182,67	182,75	182,75	182,75
Fiorino olandese	365,51	365,51	365,65	365,51	365,45	365,50	361,48	365,51	365,51	365,50
Franco belga	25,063	25,063	25,06	25,063	25,06	25,01	25,072	25,063	25,063	25,05
Franco francese	180,775	180,775	180,90	180,775	180,78	180,75	180,83	180,775	180,775	180,77
Lira sterlina	1594,80	1594,80	1595 —	1594,80	1594,85	1594,75	1595,10	1594,80	1594,80	1594,80
Marco germanico	395,11	395,11	394,85	395,11	395,06	395,10	395,09	395,11	395,11	395,10
Scellino austriaco	55,375	55,375	55,40	55,375	55,38	55,35	55,35	55,375	55,375	55,37
Escudo portoghese	21,68	21,68	21,63	21,68	21,58	21,65	21,59	21,68	21,68	21,68
Peseta spagnola	10,651	10,651	10,66	10,651	10,65	10,63	10,651	10,651	10,651	10,65
Yen giapponese	3,651	3,651	3,6550	3,651	3,648	3,63	3,651	3,651	3,651	3,65

Media dei titoli del 28 novembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	75,325
Redimibile 3,50 % 1934	98,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,500
» 5 % (Ricostruzione)	97,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,200
» 5 % (Città di Trieste)	96,400
» 5 % (Beni esteri)	96,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,725
» 5,50 % » » 1968-83	79,500
» 5,50 % » » 1969-84	75,875
» 6 % » » 1970-85	75,725
» 6 % » » 1971-86	73,975
» 6 % » » 1972-87	71,350
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	80 —
» 9 % » » 1976-91	80,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,175
» poliennali 7 % 1978	98,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,650
» » 9 % 1980	92,275
» » 10 % 1981	92,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	877,05
Dollaro canadese	790,825
Franco svizzero	407,01
Corona danese	143,142
Corona norvegese	162,585
Corona svedese	182,71
Fiorino olandese	365,495
Franco belga	25,067
Franco francese	180,802
Lira sterlina	1594,95
Marco germanico	395,10
Scellino austriaco	55,362
Escudo portoghese	21,635
Peseta spagnola	10,651
Yen giapponese	3,651

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corbola, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 5 novembre 1977, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corbola, società cooperativa a responsabilità limitata, in Corbola (Rovigo), in amministrazione straordinaria, il dott. Gianni Cagnoni è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(12474)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Modena

Con deliberazioni della giunta regionale 26 luglio 1977, n. 2360 e 25 ottobre 1977, n. 3400 (controllate senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 4852/4545 nella seduta del 4 novembre 1977) è stata approvata la variante generale al vigente piano regolatore generale, II fase, del comune di Modena adottata con deliberazione del consiglio comunale 10 e 15 aprile 1975, n. 250.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12475)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Napoli per l'anno 1977.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1977;

Letta la nota n. 3056 dell'8 agosto 1977, con la quale il presidente della corte d'appello di Napoli nell'informare che il dott. Emanuele Turino, componente effettivo di quella commissione è impedito a partecipare ai lavori della commissione stessa, propone la sostituzione del dott. Emanuele Turino con il dott. Aldo Basile;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Aldo Basile, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello in sostituzione del dott. Emanuele Turino.

Roma, addì 5 ottobre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1977
Registro n. 26, foglio n. 400

(12337)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Roma per l'anno 1977.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1977;

Letta la nota n. 19090 in data 21 settembre 1977, con la quale il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma nell'informare che il dott. Pietro Paolucci componente effettivo di quella commissione è impedito a partecipare ai lavori della commissione stessa propone la sostituzione del dott. Pietro Paolucci con il dott. Giovanni Tranfo;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Tranfo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello in sostituzione del dott. Pietro Paolucci.

Roma, addì 5 ottobre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1977
Registro n. 27, foglio n. 2

(12335)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catanzaro per l'anno 1977.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1977;

Letta la nota n. 4676 in data 19 settembre 1977, con la quale il presidente della corte d'appello di Catanzaro nell'informare che l'avv. Luigi Tropeano componente supplente di quella commissione è impedito a partecipare ai lavori della commissione stessa propone la sostituzione dell'avv. Luigi Tropeano con l'avv. Giuseppe Carnuccio;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Carnuccio, nato a Locri l'8 ottobre 1933, dell'ordine di Catanzaro, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catanzaro in sostituzione dell'avv. Luigi Tropeano.

Roma, addì 10 ottobre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1977
Registro n. 26, foglio n. 399

(12334)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976, registro n. 20 Difesa, foglio n. 317, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio pemanente;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1977, registro n. 16 Difesa, foglio n. 147, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1976, citato nelle pemesse:

1. mar. ord. s.a. s.p. Ascolani Fiorino Angelo (nato il 25 maggio 1942) . . . . punti 43,25
2. serg. magg. g. s.p. Caridi Domenico (nato il 18 febbraio 1945) . . . . » 43,20

3. serg. magg. g. s.p. Saracino Bonifacio (nato il 21 luglio 1943) . . . . punti 40,87
4. serg. magg. f. s.p. Corrado Giuseppe (nato il 18 febbraio 1947) . . . . » 40,40

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, il seguente candidato è dichiarato vincitore sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

1) mar. ord. s.a. s.p. Ascolani Fiorino Angelo punti 43,25

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) serg magg. g. s.p. Caridi Domenico . . . punti 43,20
2) serg. magg. g. s.p. Saracino Bonifacio . . . » 40,87
3) serg. magg. f. s.p. Corrado Giuseppe . . . » 40,40

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 336

(12178)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 24 settembre 1977, il decreto ministeriale 1° luglio 1977, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche, indetto con decreto ministeriale del 16 giugno 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(12268)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantacinque posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1977 (parte I e II) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 novembre 1973, n. 22658, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantacinque posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6852.

(12347)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Milano, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantacinque posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1977 (parte I e II) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 dicembre 1973, n. 23877, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Milano, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantacinque posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6852.

(12348)

OSPEDALE DI VIGNOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vignola (Modena).

(12663)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(12664)

OSPEDALE DI RIETI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(12665)

OSPEDALI RIUNITI SPECIALIZZATI «S. MARTA E VILLERMOSA» DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catania.

(12667)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI ALTAMURA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto della sezione di neurologia aggregata alla divisione di medicina;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Altamura (Bari).

(12658)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di emodialisi e nefrologia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di astanteria;

un posto di assistente di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(12656)

OSPEDALE CIVILE «S. MARCO» DI GROTTAGLIE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(12661)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di cardiologia e unità coronarica;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(12662)

OSPEDALE «R. C. S. DELL'ANNUNZIATA» DI AVERSA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di pediatria (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aversa (Caserta).

(12666)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI « G. M. LANCISI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ancona.

(12652)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia plastica;

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;

tre posti di assistente di terapia intensiva addetto al servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(12653)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il conferimento dei posti predetti è subordinato alla accettazione, da parte dei rispettivi vincitori, del rapporto di lavoro a tempo pieno ed alla loro disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge della regione Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(12654)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asiago (Vicenza).

(12660)

OSPEDALE « S. CARLO » DI GENOVA-VOLTRI

Concorso ad un posto di primario ortopedico traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ortopedico traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Voltri.

(12655)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(12659)

OSPEDALE CIVILE DI CANELLI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Canelli (Asti).

(1269

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. **51.**

Provvidenze per l'incremento del turismo nel territorio montano della regione e ulteriore modifica della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **81** *del* 18 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI ORDINARI

Art. 1.

Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio montano della regione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:

a) la manutenzione di rifugi e di bivacchi alpini, l'installazione ovvero l'ammodernamento, il miglioramento e il potenziamento, negli stessi, degli impianti idrico-sanitari, elettrici, di calefazione, di confezione dei pasti, di telecomunicazione;

b) sopperire alle spese di gestione dei rifugi alpini;

c) l'organizzazione del soccorso alpino e speleologico, il potenziamento delle attrezzature all'uopo necessarie, nonché la esecuzione di opere o l'installazione di impianti atti a facilitare le operazioni di soccorso;

d) la manutenzione ed il ripristino dei sentieri alpini, la posa in opera della segnaletica degli stessi e la manutenzione di quella esistente;

e) l'acquisto di macchine battipista.

Art. 2.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) del precedente art. 1 possono essere concesse a favore di enti pubblici territoriali, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione, delle sezioni della regione del C.A.I. e della delegazione di I zona del Corpo nazionale soccorso alpino.

I contributi previsti alla lettera *e*) dello stesso art. 1 possono essere concessi agli enti indicati al precedente comma, nonché ad operatori turistici proprietari o gestori di impianti a fune destinati al trasporto di sciatori.

Art. 3.

L'entità dei contributi previsti al precedente art. 1 non può eccedere i seguenti limiti:

a) per le iniziative di cui alla lettera *a*): l'85% della spesa accertata in base alla contabilità finale;

b) per le iniziative di cui alla lettera *b*): L. 1.000.000 per rifugio, nel singolo esercizio finanziario;

c) per le iniziative di cui alle lettere *c*) e *d*): il 95% della spesa accertata;

d) per le iniziative di cui alla lettera *e*): il 90% della spesa accertata, qualora effettuata dagli enti di cui al precedente art. 2, primo comma; il 50% della spesa accertata, qualora effettuata da altri operatori turistici.

Art. 4.

Le domande per ottenere i contributi di cui all'art. 1, corredate con programmi, relazioni illustrative e preventivi di spesa, devono essere presentate all'assessorato del turismo.

Possono essere accolte domande riguardanti iniziative cui non si sia dato avvio all'atto della presentazione della domanda stessa.

Le domande non accolte nel corso dell'esercizio finanziario in cui sono state presentate decadono al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

Art. 5.

Nel caso in cui le iniziative comportino lavori, i contributi sono concessi senza la necessità che sui relativi progetti intervengano i pareri di cui agli articoli 15 e 17/*ter* della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, e successive modificazioni, e con deroga ai limiti di cui all'art. 56 della predetta legge regionale purché il costo dei lavori — oneri fiscali compresi — dei singoli lotti dell'opera, finanziati indipendentemente, non superi l'importo che sarà stabilito, di anno in anno, con decreto dell'assessore al turismo, su conforme deliberazione della giunta regionale, tenuto conto principalmente della variazione dell'indice del costo-vita.

Per l'anno 1977, l'importo di cui al precedente comma viene stabilito in L. 15.000.000.

I contributi destinati alle iniziative indicate alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 1 sono commisurati sulle spese comprendenti pure l'onere della rivalsa I.V.A., qualora non possa trovare applicazione l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.

L'entità dei contributi per il fine indicato alla lettera *b*) del precedente art. 1 sarà determinata in base ai criteri che saranno stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 6.

Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite la data entro la quale deve essere portata a termine l'iniziativa e l'entità della quota del contributo anticipatamente erogabile.

Art. 7.

Ai fini della determinazione definitiva dell'entità dei contributi previsti dal precedente art. 1 e dell'accertamento del regolare impiego degli stessi, i beneficiari sono tenuti a presentare rendiconto con contestuale attestazione del regolare impiego dei contributi concessi.

Qualora trattisi di province, comuni, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, deve essere presentata, in luogo della documentazione di spesa, una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente beneficiario attesti, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto impiego del contributo in conformità a quanto disposto col decreto di concessione.

Art. 8.

I contributi previsti al presente capo I non sono cumulabili con contributi concessi ai sensi di altre leggi regionali.

Art. 9.

Allorquando i contributi sono destinati a sopperire a spese per l'acquisto di beni mobili, i relativi beneficiari devono obbligarsi a non alienare il materiale per cinque anni, a decorrere dalla data stabilita per portare a compimento l'iniziativa.

Su conforme deliberazione della giunta regionale, può tuttavia essere autorizzata la vendita di cui al precedente comma prima della scadenza stabilita, quando si è dimostrata l'impossibilità o la non convenienza di continuare l'utilizzazione del materiale. Con la deliberazione giuntale viene altresì stabilita — tenuto conto in particolare del periodo durante il quale il bene ha mantenuto la destinazione prevista — l'entità della somma che il beneficiario deve restituire.

Capo II

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 10.

In via straordinaria e sino alla concorrenza dell'importo di L. 10.000.000 possono essere concessi contributi a favore degli enti citati al precedente art. 2, primo comma, che nel periodo 1° gennaio 1974-31 maggio 1977, abbiano sostenuto spese, senza ottenere contributi statali o regionali, per eseguire lavori su propri edifici adibiti a rifugio e lesionati da avversità atmosferiche o da eventi tellurici ovvero per ripristinare le attrezzature mobili di detti edifici, danneggiate nel predetto periodo a seguito delle avversità o degli eventi dianzi citati.

L'entità dei contributi concedibili, nel limite di spesa fissato col precedente comma, va stabilita tenendo conto del danno subito e dell'onere sostenuto per porvi seppur parziale riparo; il contributo non può comunque eccedere il 90% dell'onere sopportato per effettuare le riparazioni.

Art. 11.

Per concorrere all'assegnazione dei contributi previsti dal precedente art. 10, le domande, con l'opportuna documentazione, devono essere presentate all'assessorato del turismo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965 N. 16, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 12.

Nell'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, modificato, con l'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1969, n. 8, la lettera *b)* viene soppressa.

Capo IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 13.

Per le finalità previste alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di L. 120.000.000, di cui lire 30.000.000 per l'esercizio finanziario 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 è istituito, al titolo I, sezione V, rubrica n. 11, categoria IV, il cap. 2259 con la denominazione « Contributi per la manutenzione dei rifugi alpini e per sopperire alle spese di gestione degli stessi » e con lo stanziamento complessivo di L. 120.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 30.000.000 per l'esercizio 1977.

Per le finalità previste alla lettera *c)* dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di L. 90.000.000, di cui L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario, per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 è istituito, al titolo I, sezione V, rubrica n. 11, categoria IV, il cap. 2260 con la denominazione « Contributi per l'organizzazione del soccorso alpino e speleologico e per l'acquisto del relativo materiale » e con lo stanziamento complessivo di L. 90.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui L. 20.000.000 per l'esercizio 1977.

Per le finalità previste alla lettera *d)* dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di L. 70.000.000, di cui L. 10.000.000 per l'esercizio finanziario 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 è istituito, al titolo I, sezione V, rubrica n. 11, categoria IV, il cap. 2261 con la denominazione « Contributi per la manutenzione ed il ripristino dei sentieri alpini e della relativa segnaletica » e con lo stanziamento complessivo di L. 70.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui L. 10.000.000 per l'esercizio 1977.

Per le finalità previste alla lettera *e)* dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980 la spesa complessiva di L. 330.000.000, di cui L. 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 11, categoria XI, il cap. 6818 con la denominazione « Contributi per l'acquisto di battipista » e con lo stanziamento complessivo di L. 330.000.000, per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui L. 250.000.000 per l'esercizio 1977.

Per le finalità previste dall'art. 10 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 10.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 11, categoria XI, il cap. 6819 con la denominazione « Contributi straordinari per danni arrecati da calamità naturali dal 1° gennaio 1974 al 31 maggio 1977 a rifugi alpini » e con lo stanziamento di L. 10.000.000 per l'esercizio 1977.

Art. 14.

All'onere complessivo di L. 620.000.000, di cui L. 320.000.000 per l'esercizio 1977, previsto dal precedente art. 13, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, di cui L. 150.000.000 corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, dell'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (rubrica n. 11, partita n. 1, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 agosto 1977

COMELLI

(12138)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1977, n. **64**.

Rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 2 *settembre* 1977)

(*Omissis*).

(12037)

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1977, n. **65**.

Interventi regionali per la realizzazione di opere di prevenzione e soccorso di pubbliche calamità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 3 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana promuove interventi per la realizzazione di opere di prevenzione e soccorso per pubbliche calamità rientranti nelle proprie competenze amministrative

Art. 2.

Per la prevenzione degli eventi di cui al precedente articolo, e per impedire l'aggravarsi delle loro conseguenze la giunta regionale può disporre studi e progettazioni di opere anche con affidamento degli incarichi a comuni, province e loro consorzi ed a comunità montane, nonchè, in casi eccezionali, a liberi professionisti

Art. 3.

Le opere di pronto soccorso, da finanziarsi a totale carico della Regione, riguardano le seguenti categorie:

a) demolizioni, puntellamenti, sgomberi ed ogni altro lavoro non differibile per esigenze di tutela della pubblica incolumità;

b) ripristino di collegamenti stradali;

c) ripristino di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche a salvaguardia della pubblica igiene;

d) di approntamento e costruzione di ricoveri per famiglie bisognose rimaste senza alloggio;

e) di altri lavori ritenuti urgenti e necessari dagli organi tecnici regionali con relazione motivata.

Le richieste di intervento da inviarsi da parte degli enti pubblici interessati o dagli organi comprensoriali alla giunta regionale nel più breve tempo possibile e comunque, non oltre dieci giorni dall'evento, debbono essere corredate da una relazione nella quale, in modo succinto e preciso, siano descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi e sia fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli.

Alla esecuzione delle opere si provvederà o a mezzo degli uffici tecnici regionali oppure mediante affidamento alle province, ai comuni e loro consorzi ed alle comunità montane, che dispongono di proprio ufficio tecnico.

Le spese generali di amministrazione e quelle tecniche da rimborsare agli enti affidatari dei lavori sono stabilite nella misura del 5 % dell'ammontare del consuntivo dei lavori stessi.

Ove l'affidamento abbia per oggetto la solo esecuzione dei lavori, la percentuale sarà del 3 %.

I ricoveri di carattere definitivo, sono ceduti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono stati realizzati oppure ai competenti istituti autonomi per le case popolari e la loro assegnazione agli aventi diritto è effettuata dalle commissioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, previa istruttoria delle domande a cura degli enti predetti.

Art. 4.

In circostanze particolari nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria la immediata esecuzione dei lavori, la relativa autorizzazione sarà richiesta per iscritto anche in via breve, dall'ente interessato o dal competente ufficio tecnico regionale direttamente al componente della giunta regionale preposto al settore di lavori pubblici che, entro il limite di spesa di venti milioni, potrà concederla con lo stesso mezzo, dandone immediata comunicazione alla giunta regionale per la deliberazione di ratifica.

Entro dieci giorni dovrà, comunque, essere presentata la perizia giustificativa della spesa con il verbale di somma urgenza dei lavori redatto ai termini dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 5.

Per i lavori di cui all'art. 3 può provvedersi, in quanto necessario mediante licitazioni o trattative private o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Alle province, ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 % della spesa necessaria per la riparazione o la ricostruzione di opere o di impianti pubblici distrutti o danneggiati da pubbliche calamità.

I contributi di cui al comma precedente possono riguardare il ripristino delle seguenti opere:

a) edifici pubblici;

b) opere idrauliche o di bonifica di competenza regionale;

c) edifici scolastici di ogni ordine e grado;

d) strutture sanitarie e case di riposo;

e) acquedotti, fognature, altre opere igieniche e cimiteri;

f) strade provinciali e comunali e relativi manufatti.

Art. 7.

Entro i limiti delle competenze regionali di cui all'art. 1 della presente legge, possono essere concessi contributi in conto capitale alle province, ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunità montane fino al 50 % della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori urgenti a difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le erosioni di fiumi e torrenti nonché per l'esecuzione di altri interventi indifferibili ad immobili, impianti e manufatti di proprietà degli enti stessi, al fine di salvaguardare la incolumità e la salute pubblica.

Art. 8.

Gli enti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli devono presentare documentate istanze alla giunta regionale.

La giunta delibera l'amissibilità a contributo delle opere, dandone comunicazione al consiglio regionale.

Art. 9.

La giunta regionale provvede, previo parere dei propri organi tecnici competenti all'approvazione dei progetti delle opere ed all'impiego della relativa spesa.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Sono delegati ai comuni e alle province, per opere di propria competenza o ad essi affidate dalla Regione, nel rispetto della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, le funzioni amministrative relative all'accesso agli immobili da espropriare per la redazione degli stati di consistenza, l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi nonché all'occupazione temporanea di urgenza degli immobili predetti.

Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1973, n. 865, provvede direttamente l'ente espropriante con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 10.

La nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo spettano all'ente che ha eseguito i lavori.

Per i lavori eseguiti tramite gli uffici tecnici regionali, la nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo spettano alla giunta regionale.

Il collaudo delle opere sarà eseguito secondo le norme vigenti per i lavori in conto dello Stato.

Le spese di collaudo sono a carico dell'ente nel caso dei lavori di cui al primo comma.

Le prestazioni degli uffici tecnici dell'amministrazione regionale richieste ed accordate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 18, sono gratuite.

Art. 11.

Per i lavori non eccedenti l'importo di L. 50.000.000, potrà prescindersi dal formale atto di collaudo e sarà emesso un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione, purchè detto direttore abbia un rapporto di impiego con l'ente che ha dato attuazione ai lavori o con la Regione.

Art. 12.

All'erogazione della spesa, sia nel caso di opere a carico della Regione affidate agli enti locali e sia nel caso di opere assistite dal contributo in conto capitale, provvederà la giunta regionale con la stessa deliberazione di approvazione dei progetti.

Per il deposito dei fondi, il vincolo di destinazione degli stessi, la loro utilizzazione, l'accreditamento a favore della regione degli interessi maturati e il rendiconto finale per ogni singolo lavoro, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 9 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 18.

Nel caso di lavori eseguiti per il tramite degli uffici tecnici regionali, valgono le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 21 maggio 1976, n. 22.

Art. 13.

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge nell'anno 1977 sarà provveduto con la legge di assestamento di variazione del relativo bilancio.

Per gli anni successivi l'entità della spesa ed i relativi mezzi di finanziamento saranno stabiliti con le leggi di bilancio.

Art. 14.

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

Art. 15.

Norma transitoria

Sono ammesse domande d'intervento per eventi calamitosi verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè posteriormente al 30 settembre 1976.

Il termine per le domande ai sensi dell'art. 3 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 25 agosto 1977

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge e stata approvata dal consiglio regionale il 19 *luglio* 1977 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 20 *agosto* 1977).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1977, n. **66.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977. Assestamento e variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 3 *settembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1977, n. **67.**

Contributi straordinari alle imprese che esercitano pubblici autoservizi di linea. Rifinanziamento legge regionale 15 luglio 1976, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **49** *del* 3 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi stabiliti dalla legge regionale 15 luglio 1976, n. 39, anche per l'anno 1977, per l'importo di lire 2 miliardi.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 vengono concessi ai soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 39/76 e saranno erogati nella misura di L. 3.000.000 per ciascun dipendente iscritto nel libro paga dell'impresa nell'anno 1976, con le limitazioni e le modalità stabilite nella medesima legge.

Art. 3.

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge debbono inoltrare al presidente della giunta regionale, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, domanda in bollo corredata dei documenti stabiliti nell'art. 5 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 39.

I dati da indicare nei documenti suddetti dovranno essere riferiti all'anno 1976 anzichè all'anno 1975.

Art. 4.

La spesa derivante dal precedente art. 1 viene fronteggiata con le disponibilità di cui al cap. 62600 istituito con la legge di assestamento e variazione al bilancio del corrente esercizio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 25 agosto 1977

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 *luglio* 1977 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 20 *agosto* 1977.

(12065)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1977, n. **59.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **42** *del* 19 *settembre* 1977)

(*Omissis*).

(11993)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773280)